



fondo
sociale europeo

AVVISO PUBBLICO
ALLE
IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI
PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER
DI PARTECIPAZIONE AI CORSI INSERITI SUL
CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2021
della Città Metropolitana di Torino

Allegato "B" alla D.D. n. 90-11635 del 29/10/2019

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Sommario

PREMESSA.....	2
CAP. 1 - DEFINIZIONI.....	2
CAP. 2 – CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA.....	6
CAP. 3 – RISORSE DISPONIBILI.....	7
CAP. 4 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER.....	7
CAP. 5 – CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI.....	10
CAP. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
CAP. 7 – TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	12
CAP. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	12
CAP. 9 – RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	12
ALLEGATO A.....	13
ALLEGATO B.....	17
ALLEGATO C.....	18

PREMESSA

Con il presente atto la Città metropolitana di Torino, nell'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale delegate con la L.R. 29 ottobre 2015, n.23, provvede a regolamentare, nel rispetto della Direttiva regionale relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati – periodo 2019-2021 approvata con D.G.R. n. 15-8879 del 6/05/2019 e dell'Avviso della Città metropolitana di Torino di cui al decreto del Consigliere delegato della Città metropolitana di Torino n. 198-5705 del 28/05/2019, in applicazione della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 651/2014 relativamente agli aiuti alla formazione (art. 31), l'utilizzo delle **risorse del POR FSE 2014-2020** relative alla **misura 3.10IV.12.2.03** di cui alla citata Direttiva, destinate alle imprese e soggetti assimilati per l'assegnazione di voucher per la partecipazione dei propri addetti alle attività formative inserite sul Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021, approvato con D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019.

CAP. 1 - DEFINIZIONI

1a) MISURA 3.10IV.12.2.03 – VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI

Attraverso i voucher formativi aziendali a Catalogo si intende rispondere ai fabbisogni espressi dagli operatori economici in relazione all'aggiornamento delle competenze della forza lavoro, promuovendo l'accesso ad attività formative offerte da agenzie accreditate e selezionati sul Catalogo dell'Offerta Formativa della Città metropolitana di Torino costituito con D.D. n. 89-11143/2019.

Le imprese e i soggetti assimilati localizzati in Piemonte che intendano far partecipare i propri addetti a una o più attività comprese nel Catalogo possono richiedere, per ciascuno dei propri addetti, voucher di partecipazione per un valore massimo complessivo non superiore a € 3.000,00 pro capite per un triennio¹, utilizzabili presso le agenzie formative titolari delle attività stesse a parziale copertura del costo del corso a catalogo.

Per ogni attività formativa **il voucher di partecipazione può coprire una quota percentuale del costo** complessivo della stessa, indicato a catalogo, **diversificata (dal 50 al 70%) in relazione alla dimensione dell'impresa** richiedente. La quota complementare è a carico dell'impresa stessa (o del soggetto assimilato), nella misura prevista dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, fatto salvo il valore complessivo dei voucher pro capite (€ 3.000,00).

La Città metropolitana di Torino non corrisponde alcun corrispettivo economico né all'impresa/soggetto assimilato né al lavoratore per il quale è stato richiesto il voucher; infatti, dopo la conclusione dell'attività formativa sarà l'agenzia formativa titolare del corso a richiedere all'Amministrazione il rimborso dell'importo corrispondente al valore dei voucher di partecipazione richiesti dall'impresa e assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività formativa per almeno i 2/3 delle ore del corso a catalogo o eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche disposizioni. La parte dei costi eccedente il voucher di partecipazione, non coperta dal valore dello stesso, è a carico dell'impresa/soggetto assimilato.

¹ Il triennio parte dal Catalogo 2017-2018. Nel calcolo si tiene conto sia dei voucher attribuiti ai sensi del presente Avviso, sia dei voucher formativi individuali di cui al paragrafo 2.1 dell'Avviso per la Costituzione del Catalogo approvato con decreto n. 198-5705/2019.

1b) RICHIEDENTI VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE

Possono richiedere uno o più voucher formativi aziendali, per la partecipazione di uno o più dei propri addetti ai corsi approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa approvato con D.D. n. 89-11143/2019, le imprese e i soggetti assimilati localizzati in Piemonte.

Sono compresi nella definizione di impresa e soggetti assimilati tutte le imprese pubbliche e private, gli enti con natura giuridica privata, le associazioni, gli studi professionali, i lavoratori autonomi, le fondazioni, le agenzie per il lavoro di cui al d.lgs. n. 276/2003, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere voucher.

Per poter effettuare la domanda di voucher formativo a catalogo, le imprese/soggetti assimilati che non siano ancora in possesso di un proprio codice anagrafico devono richiederlo all'ufficio regionale competente attraverso l'apposita procedura di autoinserimento al seguente indirizzo :

<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html> .

1b.1) Dimensione e localizzazione dell'impresa/soggetto assimilabile

Secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, confermata dal Reg. UE 651/2014) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese:

- si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento. Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.

La suddetta classificazione si applica anche ai soggetti privati assimilati alle imprese.

Con la definizione "localizzato in Piemonte" si intende un'impresa/soggetto assimilato che, indipendentemente dal luogo in cui è situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali situate in Piemonte.

1c) DESTINATARI/PARTECIPANTI

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 3.10IV.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative approvate sul Catalogo dell'Offerta Formativa, attraverso il voucher formativo aziendale richiesto dall'impresa/soggetto assimilato di cui sono addetti, i lavoratori occupati impiegati presso imprese localizzate in Piemonte:

- a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato;

- b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato;
- c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
- d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;
- e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
- f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).

Sono esclusi dal voucher formativo aziendale i lavoratori della Pubblica Amministrazione.

Le persone non rientranti nelle definizioni sopra riportate non possono essere assegnatarie di voucher di formazione aziendale ai sensi del presente avviso. La partecipazione alle azioni di cui al presente avviso da parte di lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sostituisce l'intervento formativo obbligatorio previsto ai sensi dei rispettivi contratti. Possono partecipare alle attività formative a catalogo anche allievi a pagamento (che non hanno i requisiti per ottenere il voucher o per i quali l'impresa non ha interesse a richiederlo) purché siano in possesso dei prerequisiti didattici eventualmente previsti per la partecipazione al corso e per essi sia corrisposto all'agenzia formativa l'intero costo del corso a catalogo. Tali allievi, non destinatari di voucher, frequentano il corso alle stesse condizioni e con le medesime regole degli allievi con il voucher e ottengono, se meritevoli, la certificazione prevista in esito al percorso.

I titolari e coadiuvanti di microimpresa, i professionisti iscritti a ordini/collegi e i lavoratori autonomi, di norma usufruiscono di voucher formativo aziendale di cui al presente avviso; possono tuttavia usufruire del voucher formativo individuale esclusivamente per il rinforzo di competenze professionali non collegate direttamente o indirettamente con la propria attività professionale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale.

1d) ESCLUSIONI E LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Avviso:

- i lavoratori della Pubblica Amministrazione;
- i soci non dipendenti, i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le cooperative;
- le persone in mobilità.

I lavoratori degli enti di formazione professionale non possono partecipare alle attività formative a titolarità del proprio ente datore di lavoro.

Tutti i lavoratori occupati che partecipano alle attività formative a Catalogo devono aver compiuto diciotto anni.

1e) AIUTI DI STATO

I voucher di formazione aziendale di cui alla misura 3.10IV.12.2.03 rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato. A tale proposito si precisa che i beneficiari degli aiuti di stato sono le imprese/soggetti assimilati.

I voucher di formazione aziendale non possono essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/2014), c.d. clausola Deggendorf.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c del Reg. UE 651/2014, **i contributi consistenti nell'attribuzione di voucher di formazione aziendale di cui al presente Avviso – misura 3.10IV.12.2.03 – non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà**, come definite dall'art. 2, punto 18 del citato Regolamento.

In applicazione delle norme dell'Unione Europea per gli aiuti di stato, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.

In applicazione del Reg. UE 651/2014 relativamente agli aiuti per la formazione (art. 31), si fa riferimento alle seguenti intensità di cofinanziamento:

Voucher aziendali a catalogo - Quota minima di cofinanziamento privato	
	Formazione
Grandi imprese	50 %
Medie imprese	40 %
Piccole e micro imprese	30 %

Il singolo voucher formativo aziendale (aiuto) non supera il tetto previsto dall'art. 2, punto 10, del Reg. UE 1303/2013, come modificato dal Reg. UE 1046/2018; in ogni caso anche la somma di voucher attribuiti a ciascuna impresa o soggetto assimilato sul Catalogo regionale dell'Offerta Formativa (comprensivo del Catalogo approvato ai sensi del presente Avviso e del Catalogo approvato dalla Regione Piemonte per le attività formative realizzate al di fuori del territorio della Città metropolitana) deve essere inferiore a 200.000,00 euro.

1e.1) Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Le Amministrazioni che erogano contributi alla formazione sono tenute ad adottare una serie di dispositivi finalizzati a garantire la corretta applicazione delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato. In questo contesto si inserisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - (RNA)" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGI), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015, con lo scopo di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria.

Tramite il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese sono tenute a effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. È previsto l’obbligo da parte delle Amministrazioni concedenti di interrogazione, con relativo rilascio della visura aiuti, nonché di registrazione dell’aiuto concesso alla singola impresa/soggetto assimilato.

Dall’entrata in funzione del RNA ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa/soggetto assimilato, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

L’Amministrazione dovrà pertanto effettuare i controlli previsti su ogni impresa/soggetto assimilato richiedente, in ordine alla normativa sugli aiuti di stato, attraverso l’inserimento nel RNA delle informazioni relative all’aiuto richiesto, ai sensi dell’art. 52 della L. n. 234/2012 e mediante l’interrogazione del suddetto registro relativamente agli aiuti già concessi, con conseguente rilascio dei codici di aiuto (codice COR). Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci, sono respinte le domande di voucher formativo aziendale a catalogo che, a seguito delle verifiche effettuate attraverso il RNA, risultino inammissibili al contributo.

CAP. 2 – CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Alle imprese/soggetti assimilati, descritte al precedente paragrafo 1b), possono essere attribuiti dalla Città metropolitana di Torino uno o più voucher di partecipazione per i propri lavoratori, identificati come destinatari al paragrafo 1c), esclusivamente per la partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-2021, approvato con D.D. n. 89-11143/2019.

Il Catalogo dell’Offerta Formativa è consultabile sul sito internet della Città metropolitana di Torino all’indirizzo <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/fci> nonché sulla Banca Dati delle Opportunità della Formazione Professionale all’indirizzo <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-professionale/servizi/612-banca-dati-opportunita>.

Le agenzie formative titolari di corsi inseriti sul Catalogo hanno l’obbligo di presentare e far conoscere agli interessati l’intero Catalogo dell’Offerta Formativa e garantire, se necessario, l’orientamento per la scelta del corso più idoneo per le finalità di aggiornamento formativo dell’utente.

Le scadenze riferite al Catalogo 2019-2021 sono le seguenti:

- entro venerdì 19 novembre 2021, consegna alla Città metropolitana delle richieste di assegnazione voucher;
- entro venerdì 31 dicembre 2021, attribuzione dei voucher da parte della Città metropolitana di Torino;
- entro giovedì 30 giugno 2022, conclusione dei corsi.

CAP. 3 – RISORSE DISPONIBILI

Sono disponibili per l'assegnazione di voucher formativi aziendali per la partecipazione ai corsi approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa risorse pubbliche per complessivi € **1.286.042,00** derivanti dalla dotazione del POR FSE 2014-2020, a valere sulla misura 3.10IV.12.2.03.

La dotazione del presente Avviso potrà essere implementata, con provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Orientamento, in caso di ulteriori assegnazioni da parte della Regione Piemonte a valere sulla Direttiva Formazione Continua ovvero qualora si rendessero disponibili risorse derivate da risparmi sulla medesima o su altre azioni.

La Città metropolitana di Torino attribuisce voucher di partecipazione fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Sul sito internet istituzionale è pubblicata, con aggiornamenti periodici, la disponibilità effettiva per nuove assegnazioni di voucher che, a fronte dello stanziamento complessivo sopra indicato, tiene conto dello stato di avanzamento della spesa man mano che si procede con l'assegnazione dei voucher.

Qualora gli Organi dell'Unione Europea, nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Città metropolitana di Torino potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

CAP. 4 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER

4a) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DI IMPRESE/SOGGETTI ASSIMILATI

I legali rappresentanti delle imprese/soggetti assimilati indicate al paragrafo 1b), dopo aver individuato il/i corso/i di proprio interesse tra quelli che compongono il Catalogo dell'Offerta Formativa di cui al precedente capitolo 2, possono presentare la domanda per l'attribuzione di voucher di partecipazione **esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica** di gestione voucher **disponibile presso l'agenzia formativa titolare del corso**.

L'agenzia formativa richiama gli estremi identificativi dell'impresa (o soggetto assimilato) interessata attraverso il **codice anagrafico regionale** attribuitole e inserisce correttamente nella procedura informatica sia i dati riferiti a questa sia i dati relativi al/ai lavoratore/i e al/ai corso/i ai quali il datore di lavoro è interessato a far partecipare i propri addetti (o se stesso in caso di titolari di microimpresa, lavoratori autonomi o liberi professionisti) attraverso il voucher.

Il modulo ufficiale di domanda, generato dalla suddetta procedura informatica e indirizzato alla Città metropolitana di Torino, può contenere la richiesta, da parte del datore di lavoro interessato, di assegnazione di voucher per uno o più lavoratori della stessa impresa (o soggetto assimilato) per la partecipazione a uno o più corsi della stessa agenzia formativa.

La domanda, in bollo² ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i., deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere **firmata in originale dal legale rappresentante** dell'impresa/soggetto assimilato. La domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un **documento di identità** in

² Il valore del bollo sull'istanza è, al momento della redazione del presente Avviso, di € 16,00

corso di validità del firmatario e di ciascuno dei lavoratori dell'impresa/soggetto assimilato per i quali è richiesto il voucher (nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati).

Al fine della verifica della correttezza dei dati imputati nel sistema, deve inoltre essere allegata copia del codice fiscale dei lavoratori per i quali l'impresa/soggetto assimilato richiede il voucher.

Alla domanda di richiesta voucher l'impresa/soggetto assimilato deve obbligatoriamente allegare la **dichiarazione** sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, **di non rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà"** di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 651/2014, redatta sul modello fac simile predisposto dagli Uffici.

Deve inoltre allegare la **dichiarazione di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero** (cd. clausola Deggendorf) di cui all'art. 1, comma 4, lett. a, del Reg. UE n. 651/2014, anch'essa redatta secondo il modello fac simile predisposto dagli Uffici. Tale dichiarazione deve in ogni caso pervenire entro la conclusione dell'istruttoria della domanda.

Entrambi i modelli fac simile citati sono resi disponibili sul sito internet della Città metropolitana di Torino.

Le domande di assegnazione voucher sono consegnate tempestivamente (e comunque non oltre 30 giorni dalla trasmissione informatica della richiesta, preliminare alla stampa definitiva del modulo) dall'agenzia formativa titolare del/i corso/i selezionato/i alla Città metropolitana di Torino.

Per la consegna all'Amministrazione, l'agenzia formativa inserisce le domande in un "plico", utilizzando l'apposita funzione prevista dall'applicativo informatico di gestione della domanda voucher (compresa la funzionalità di stampa della lettera relativa al plico, contenente l'elenco delle domande inserite nello stesso). La composizione del plico è a discrezione dell'agenzia formativa che dovrà tener conto del fatto che tutte le richieste contenute nel medesimo plico avranno lo stesso numero di protocollo e quindi saranno valutate contemporaneamente.

I destinatari devono possedere i requisiti indicati in domanda e richiesti dal presente Avviso per l'assegnazione del voucher alla data di acquisizione al protocollo della Città metropolitana della domanda di assegnazione voucher (oltre che alla data della compilazione del modulo).

Si ricorda che se la partecipazione al corso selezionato richiede il superamento di prove di ingresso, l'agenzia formativa titolare dell'intervento formativo deve provvedere allo svolgimento delle stesse prima di procedere con la compilazione e la sottoscrizione da parte dell'interessato del modulo ufficiale per la richiesta di assegnazione voucher.

Le richieste di attribuzione voucher devono pervenire alla Direzione Formazione Professionale e Orientamento della Città metropolitana di Torino entro il 19 novembre 2021.

L'eventuale esaurimento delle risorse in data antecedente alla scadenza per la presentazione delle richieste sopra riportata sarà pubblicizzato attraverso il sito internet della Città metropolitana, nella pagina dedicata alle attività di formazione continua.

4b) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER

L'assegnazione dei voucher formativi a catalogo è effettuata, a cura del personale dell'Ufficio Formazione per lavoratori occupati, previa verifica di ammissibilità, in relazione all'ordine di presentazione delle richieste e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Non è prevista alcuna valutazione di merito.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute alla Direzione Formazione Professionale e Orientamento dopo il 19 novembre 2021;
- non firmate dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa/soggetto assimilato o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo predisposto dalla Città metropolitana, generato dall'apposita procedura informatica;
- presentate da soggetti non appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1b);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la valutazione o con dati tra loro incoerenti o errati, tali da rendere impossibile la valutazione;
- riferite a corsi non presenti nel vigente Catalogo dell'Offerta Formativa della Città metropolitana di Torino;
- non corredate dalla dichiarazione di non rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 651/2014..

Si considera inoltre inammissibile la domanda che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.

La Città metropolitana di Torino, verificata l'ammissibilità delle domande, verifica l'ammissibilità della/e richiesta/e riferita/e al/ai singolo/i voucher contenuto/i nella domanda.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le richieste di voucher:**

- destinate a lavoratori che abbiano già usufruito di voucher per la quota massima di € 3.000,00 nel triennio;
- inoltrate dalle imprese/soggetti assimilati alle quali siano stati attribuiti voucher per un importo superiore a 199.999,99 euro, come previsto dal par. 1e) del presente Avviso;
- destinate a lavoratori che non appartengano alle categorie indicate al paragrafo 1c);
- riferite a corsi per i quali il richiedente non abbia titolo di presentazione;
- riferite a corsi per i quali il destinatario non abbia gli specifici requisiti previsti per la partecipazione al corso;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'attribuzione del singolo voucher o con dati tra loro incoerenti o errati tali da rendere impossibile la valutazione.

La Città metropolitana di Torino può richiedere all'impresa/soggetto assimilato e/o all'agenzia formativa oppure acquisire d'ufficio eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione della richiesta, in tal caso la valutazione è sospesa fino all'acquisizione di detta documentazione.

L'esito della valutazione è comunicato tramite posta elettronica all'indirizzo indicato sul modulo di domanda.

L'agenzia formativa titolare degli interventi verifica invece direttamente e autonomamente sull'applicativo informatico di gestione lo stato delle domande di partecipazione tramite voucher ai propri corsi.

L'impresa (o soggetto assimilato) interessata che abbia visto la propria richiesta respinta perché inammissibile può presentare una nuova domanda di assegnazione voucher per la partecipazione al medesimo corso di cui alla domanda precedentemente respinta. La nuova domanda sarà presa in esame seguendo l'ordine di acquisizione a protocollo (non potrà vantare alcun diritto di precedenza) e, qualora ammissibile e fatto salvo l'eventuale sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili, si procederà all'assegnazione del voucher.

Come già indicato nel primo capoverso del presente paragrafo, si ribadisce che le domande ammissibili sono finanziate esclusivamente secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte della Direzione Formazione Professionale e Orientamento della Città metropolitana di Torino fino a esaurimento delle risorse.

CAP. 5 – CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI

Dopo l'assegnazione del voucher e prima dell'avvio del corso, l'impresa/soggetto assimilato paga all'agenzia formativa titolare dell'attività formativa la quota del costo del corso a proprio carico, ai sensi dell'art. 31 del Reg. UE n. 651/2014: 30% del costo del corso per le imprese micro o piccole, 40% per quelle medie, 50% per quelle grandi (o eventuali maggiori frazioni in caso di superamento del limite dei € 3.000,00 pro capite che determini l'assegnazione di un voucher di valore inferiore rispettivamente al 70%, 60%, 50% del costo del corso).

La mancata compartecipazione alle spese nella percentuale prevista ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 determina la revoca d'ufficio del voucher e di conseguenza la sua non rimborsabilità.

Il pagamento all'agenzia formativa della quota di cofinanziamento a proprio carico deve essere effettuato dall'impresa/soggetto assimilato esclusivamente mediante:

- bollettino postale;
- bonifico bancario;
- bancomat³;
- carta di credito³.

Il mancato pagamento della quota di cofinanziamento privato o il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta la revoca e la conseguente non rimborsabilità del voucher.

Le condizioni generali per la realizzazione degli interventi da parte delle Agenzie Formative sono descritte al capitolo 15 dell'Avviso per la costituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa di cui al decreto n. 198-5705/2019, disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/fci>. In particolare, si ricorda che tutte le edizioni corsuali hanno un numero massimo di allievi (compresi eventuali allievi non destinatari di voucher) non superiore a quello dichiarato nella proposta di inserimento a Catalogo, che, in tutti i casi, non è mai superiore a sedici e che l'avvio delle singole edizioni corsuali deve avvenire entro 60 giorni dall'assegnazione del primo voucher di partecipazione compreso in quell'edizione.

Si ricorda inoltre che la sede di svolgimento dei corsi è sempre quella autorizzata, indicata sul Catalogo dell'Offerta Formativa e non sono ammesse variazioni di sede. In ogni caso, i corsi non possono mai essere svolti nella sede di lavoro del destinatario.

Non sono previsti crediti in ingresso che consentano una frequenza parziale del corso, né sono giustificabili le assenze (nessuna assenza può quindi essere considerata come frequenza per il calcolo delle assenze ai fini della certificazione e/o del rimborso del voucher).

Solo l'impresa/soggetto assimilato che ritira l'allievo da un'edizione corsuale, rinunciando al voucher, può richiedere un nuovo voucher per lo stesso lavoratore per fargli frequentare il medesimo corso o un corso avente la medesima denominazione; non è consentita, infatti, la

³ In caso di pagamento tramite bancomat o carta di credito dovrà essere allegata e conservata agli atti dell'agenzia formativa una ricevuta rilasciata dalla medesima che riporti la causale del pagamento, gli estremi del corso a cui il pagamento si riferisce, la denominazione e il codice anagrafico dell'impresa/soggetto assimilato e il/i nominativo/i dell'allievo/degli allievi, i riferimenti dell'operazione/transazione avvenuta tramite pos e il timbro dell'Agenzia.

possibilità di usufruire di più voucher per la partecipazione al medesimo corso e/o a corsi con lo stesso titolo anche se realizzati in sedi diverse e/o da agenzie formative diverse.

Tutte le informazioni essenziali per la corretta e proficua partecipazione a ciascun corso sono contenute nel Contatto-Patto Formativo, predisposto dall'agenzia formativa secondo il modello approvato dalla Regione Piemonte con determinazione n. 1427 del 17/10/2019 e consegnato all'allievo al momento dell'iscrizione all'edizione corsuale.

Tutte le edizioni dei corsi approvati sul Catalogo 2019-2021 devono concludersi entro il 30 giugno 2022.

CAP. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6a) IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E L'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018; D.D.R. n. 219 dell'8 marzo 2019).

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all'espletamento delle funzioni istituzionali definite, in particolare:

- nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
- nelle Leggi Regionali n. 63/1995 e n. 23/2015.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui al presente Avviso.

Ai sensi degli art.13 e 14 del RGDP, si allega al presente avviso l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C) della quale il legale rappresentante dell'impresa/soggetto assimilato interessato prende visione e che, nel caso non sia lui stesso il destinatario del voucher, condivide con i lavoratori per i quali richiede il voucher.

Si ricorda in proposito che, nel rispetto della normativa vigente, le imprese richiedenti, in quanto titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD), sono tenute a fornire agli interessati (destinatari degli interventi oggetto del presente Avviso pubblico) le informazioni relative agli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art.13, par.1, lett. e).

6b) INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

In fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari (allievi) delle attività formative, l'agenzia formativa titolare del corso a catalogo selezionato (individuata come Responsabile esterno del Trattamento in seguito alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione, come da D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019) è sempre tenuta a informarli, tramite apposita Informativa ai sensi del Reg. (UE) 2016/679, il cui modello ("Informativa ai destinatari"), predisposto dalla Regione Piemonte, è stato recepito dalla Città metropolitana di Torino con la citata D.D. n. 89-11143/2019.

Ciascun destinatario, compresi gli eventuali allievi non destinatari di voucher indicati al paragrafo 1c), dovrà sottoscrivere per presa visione la citata "Informativa ai destinatari". L'agenzia formativa è tenuta a conservare tale documentazione.

6c) RINVIO

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso si rinvia a quanto stabilito, oltre che nell'Avviso approvato con decreto n. 198-5705/2019 e nella D.D. n. 89-11143/2019 che ha approvato il Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021, anche nelle DD.GG.RR. n. 1-6847 del 18 maggio 2018 e n. 1-7574 del 28 settembre 2018 e nella D.D.R. n. 219 dell'8 marzo 2019.

CAP. 7 – TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'assegnazione di ciascun voucher o la comunicazione motivata di inammissibilità della richiesta avviene entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Città metropolitana di Torino.

Tale termine viene sospeso nei casi in cui siano necessari, ai fini della valutazione, specifici approfondimenti, in particolare con l'acquisizione di documentazione integrativa.

CAP. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di selezione delle operazioni di cui al presente Avviso è il Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Orientamento della Città metropolitana di Torino.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate all'Ufficio Formazione per Occupati della Direzione Formazione Professionale e Orientamento (rif. email: formazione.continua@cittametropolitana.torino.it).

CAP. 9 – RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Il presente Avviso fa riferimento alle normative e alle disposizioni attuative già citate nella Direttiva relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati - periodo 2019 – 2021 approvata con D.G.R. n. 15 - 8879 del 6/05/2019 e nell'Avviso per la Costituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa – periodo 2019-2021 approvato con decreto n. 198-5705 del 28/05/2019 che qui si intendono come interamente richiamate.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI (Allegato I al Reg. UE n. 651 del 17/06/2014)

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/ o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («*business angels*»), a condizione che il totale investito dai suddetti «*business angels*» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate come imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25% o oltre da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodi di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a

partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite il consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO B

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

(art. 2, punto 18, Reg. UE n. 651/2014)

«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679

La informiamo che i dati personali acquisiti dal Dipartimento Educazione e Welfare della Città Metropolitana di Torino direttamente o tramite il Datore di Lavoro saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito GDPR.

La informiamo inoltre che:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, prevalentemente con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda/istanza e comunicati al Dipartimento Educazione e Welfare. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni relative alle attività di formazione professionale, di cui alla Legge n. 56/2014 e alle Leggi Regionali n. 63/1995 e n. 23/2015.;
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del Trattamento e dei Responsabili esterni individuati del trattamento a concedere l'autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) sono i seguenti: dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte;
- Come da D.G.R. n. 1-6847 del 18/05/2018 e da Determinazione della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte n. 219 del 08/03/2019, la Città metropolitana di Torino (dati di contatto: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it) è stata individuata come responsabile esterno del trattamento dei dati personali acquisiti nei procedimenti sopra citati;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è altresì il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- Responsabile (esterno) del trattamento è inoltre l'Agenzia formativa titolare dell'intervento formativo selezionato sul Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021;
- I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.);

- I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di dieci anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso Pubblico, nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione Europea riferite alla documentazione civilistica, amministrativa, contabile e tributaria;
- I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- I suoi dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:
 1. Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte
 2. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 3. Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
 4. Soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
 5. Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte e/o Dipartimenti/Direzioni della Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo. 4, lettera C) del Regolamento UE n. 1303/2013, i Suoi dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno anche utilizzati attraverso l'applicativo informatico denominato ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

N.B. Il legale rappresentante dell'impresa/soggetto assimilato al momento della compilazione della domanda di assegnazione voucher, presso l'agenzia formativa titolare del corso a catalogo selezionato, ha preso visione della presente informativa e ne ha diffuso il contenuto al/ai lavoratore/i per i quali richiede il voucher di partecipazione al corso a catalogo.